Procedura per le operazioni con parti correlate – Boero Bartolomeo S.p.A.
Boero Bartolomeo S.p.A.
Maggio 2017
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
PROCEDURE
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato
e modificato
Pagina 1

<u>1</u>	DI	<u>EFINIZIONI</u>	. 3
	1.1	DEFINIZIONE DI "PARTI CORRELATE"	3
	1.2	DEFINIZIONE DI "OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE"	3
	1.3	COORDINAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA CON ART. 154-BIS DEL TUF	
	1.4	REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI	
			·
2	ΔT	PPROVAZIONE DELLE PRESENTI PROCEDURE	1
<u>4</u>	<u>/11</u>	TROVINZIONE DELEET RESERVITT ROCEDORE	. 7
<u>3</u>	M	ODALITA' DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON	
<u>J</u>		ARTI CORRELATE	1
	<u>1 /1</u>	MIT CORRELATE	. 7
4	ΟI	PERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	_
4	<u>O1</u>	FERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	. 3
<u>5</u>		ENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI	
	<u>M</u> ]	INORE RILEVANZA	. 6
<u>6</u>	<u>ID</u>	DENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO	
			. 6
	<u>6.1</u>	ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	
	6.2	ESCLUSIONE PER DE CARAZIONI DI IMPORTO ESIGUO  ESCLUSIONE PER OPERAZIONI CON SOCIETÀ CONTROLLATE, ANCHE CONGIUNTAMENTE,	
	0.2	NONCHÉ OPERAZIONI CON SOCIETÀ COLLEGATE	
	6.3	ESCLUSIONE PER OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLI	
	<u>0.5</u>	DI MERCATO O STANDARD	
		6.3.1 ESCLUSIONE PER OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A	
		QUELLE DI MERCATO O STANDARD – DISCIPLINA APPLICABILE	
	<u>6.4</u>	ULTERIORI CASI DI ESCLUSIONE	
	6.5	ESCLUSIONE PER OPERAZIONI URGENTI	
	<u>0.5</u>	ESCHOULTER OF EMIZION ENGENTS	•••
7	DI	ELIBERE QUADRO RELATIVE A SERIE DI OPERAZIONI OMOGENEE CON	
_		ETERMINATE CATEGORIE DI PARTI CORRELATE	. 9
0	ΟI	PERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	10
<u>8</u>	<u> </u>	ERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMDLEARE	10
_			
<u>9</u>		ODALITÀ DI ESAME E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI	
		DRRELATE EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE	
	<u>IT</u>	'ALIANE O ESTERE	10

#### 1. Definizioni

#### 1.1 Definizione di "parti correlate"

Ai fini dell'applicazione delle presenti Procedure, le Parti Correlate di Boero Bartolomeo S.p.A. sono state individuate sulla base del paragrafo 1 dell'Allegato 1 al Regolamento.

Per l'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni necessarie all'identificazione delle situazioni di correlazione, ci si avvale del supporto della Funzione Amministrativa in relazione ai dati relativi a società controllate e collegate e della collaborazione di ogni altra Funzione aziendale coinvolta.

### 1.2 Definizione di "operazione con parti correlate"

Per "operazione con parti correlate" si intende "qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo" (Allegato 1, paragrafo 1, del Regolamento).

Sono incluse tra le operazioni con parti correlate ai fini delle presenti Procedure:

- (i) le fusioni che coinvolgano Boero Bartolomeo S.p.A. e una parte correlata;
- (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali Boero Bartolomeo S.p.A., per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa;
- (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di Boero Bartolomeo S.p.A. viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di Boero Bartolomeo S.p.A.;
- (iv) gli aumenti di capitale di Boero Bartolomeo S.p.A. con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata;
- (v) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai sindaci e ai dirigenti con responsabilità strategiche, anche con riferimento ad eventuali cariche rivestite e/o incarichi svolti in società controllate (salvo i casi di esenzione alle condizioni fissate dall'art 13 comma 3 del Regolamento).

Sono altresì disciplinate dalle Procedure le operazioni compiute per il tramite di società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di Boero Bartolomeo S.p.A. (le "Controllate"), per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una società controllata di Boero Bartolomeo S.p.A., siano riconducibili a Boero Bartolomeo S.p.A. medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

## 1.3 Coordinamento della presente procedura con art. 154-bis del TUF (D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni)

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è responsabile del coordinamento delle presenti Procedure con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato predisposte ai fini dell'attestazione ex art. 154-bis del TUF. In tale ambito risulta anche responsabile di fornire le informazioni contabili previste nel Regolamento all'art. 5 comma 8.

#### 1.4 Requisiti di indipendenza degli amministratori

Ai fini delle presenti procedure, si applicano i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF).

### 2. Approvazione delle presenti procedure

Le delibere sulle Procedure e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti.

#### 3. Modalità di istruzione e approvazione delle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 10 Regolamento, Boero Bartolomeo si avvale della facoltà di applicare anche alle operazioni di maggiore rilevanza di cui al successivo art. 4, la seguente procedura, individuata ai sensi dell'articolo 7 Regolamento.

Prima dell'esecuzione di un'operazione, il responsabile della Funzione aziendale competente della Società o delle Controllate per il tramite delle quali la Società intende realizzare l'operazione, verifica se la controparte sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento alla Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo. La Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo effettua inoltre una prima verifica al fine di identificare la sussistenza di una delle cause di esenzione previste al paragrafo 6.

Nel caso di positivo riscontro in merito alla correlazione e di assenza di una delle cause di esenzione, ovvero nei casi di incertezza, la Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo comunica tempestivamente agli amministratori indipendenti, non esecutivi e non correlati, l'intenzione di effettuare l'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte;
- motivazioni dell'operazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- controvalore stimato dell'operazione;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati;
- le eventuali cause di esenzione su cui vi è incertezza.

A seguito di tale comunicazione, viene attivata la seguente procedura:

a) prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato composto esclusivamente da amministratori non

esecutivi e non correlati in maggioranza indipendenti o, gli amministratori indipendenti, nel caso in cui il comitato non sia costituito, esprimono un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- b) il comitato, o gli amministratori indipendenti nel caso in cui il comitato non sia costituito, hanno facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, fino a un ammontare massimo di spesa per i servizi resi riferito a ciascuna singola operazione pari al due per cento del valore della stessa; se anche il consiglio di amministrazione della società si avvale dell'esperto nominato, non vi sono limiti di spesa; i limiti di spesa possono inoltre essere sempre rimossi con una delibera del consiglio di amministrazione.
- c) all'organo competente a deliberare sull'operazione (amministratore delegato, o consiglio di amministrazione a seconda dei casi) e al comitato, o agli amministratori indipendenti ove non costituito, sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate; qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- d) Il Comitato ove costituito, o gli amministratori indipendenti, si riuniscono in tempo utile in vista della riunione del C.d.A. chiamata a deliberare sull'operazione stessa nel suo complesso e sui suoi diversi aspetti. I verbali delle eventuali deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- e) è fornita, a cura degli organi delegati, una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;
- f) fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a), è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere; nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

#### 4. Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini delle presenti Procedure, sono da considerarsi "operazioni di maggiore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Boero Bartolomeo S.p.A. direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento, e di seguito descritti, sia superiore alla soglia del 5%.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Boero Bartolomeo S.p.A., che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza (e ad esclusione delle operazioni qualificabili come esigue ai sensi del successivo paragrafo 6) – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di seguito descritte (c.d. "operazioni cumulate").

Gli indici di rilevanza adottati dalla società sono i seguenti:

- a) Indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni periodiche aggiuntive, ove redatte).
- b) Indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- c) Indice di rilevanza delle passività, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Alle operazioni di maggiore rilevanza di competenza assembleare sulle quali sia stato espresso un parere contrario dagli amministratori indipendenti o dal comitato, ove costituito, trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di calcolo della maggioranza indicate nell'art. 11, comma 3 Regolamento. Le proposte di delibera assembleare dovranno condizionare l'efficacia della delibera al fatto che la maggioranza dei soci non correlati non esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

#### 5. Identificazione delle operazioni con parti correlate di minore rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere da Boero Bartolomeo S.p.A. direttamente o per il tramite di società controllate, che siano:

- (i) Inferiori alle soglie previste per le operazioni di maggiore rilevanza;
- (ii) Maggiori delle soglie previste per le operazioni esigue;

escludendosi inoltre le ulteriori operazioni individuate come esenti.

Le operazioni di maggiore rilevanza includono le categorie di operazioni i cui indici di rilevanza corrispondono o sono superiori a quelli individuati dall'Allegato 3 Regolamento.

#### 6. Identificazione dei casi di esenzione ex art. 13 del regolamento

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento le disposizioni delle Procedure non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 6.1 che segue;
- b) alle operazioni con o tra società controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 6.2).
- c) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (cfr. successivo paragrafo 6.3)
- d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del

TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 6.4);

e) alle deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile (cfr. successivo paragrafo 6.4);

#### 6.1 Esclusione per le operazioni di importo esiguo

Sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento e, pertanto, dalle presenti procedure, le operazioni di importo esiguo (art. 13, comma 2, Regolamento), identificate in tutte le operazioni il cui controvalore sia pari o inferiore a Euro 50.000.

## 6.2 Esclusione per operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate

Sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento (salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, Regolamento, ove applicabile) le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altri parti correlate della società. Non si considerano significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate. Non si considerano esistenti interessi significativi nell'ambito delle operazioni poste in essere con una controllata al cento per cento.

## 6.3 Esclusione per operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Per operazioni "ordinarie" si intendono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Boero Bartolomeo S.p.A. e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

Le attività del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A. sono attualmente articolate nelle seguenti unità di business:

- ♦ Il settore **Edilizia** ha per oggetto la commercializzazione e rivendita di smalti, colori, vernici, prodotti vernicianti in genere, di sistemi tintometrici e loro accessori per edifici ed abitazioni,incluse operazioni di ristrutturazione e conservazione di immobili.
- ♦ Il settore **Yachting** ha per oggetto la commercializzazione di vernici, smalti, e prodotti vernicianti destinati alla copertura, trasformazione, conversione e trattamento di yachts e altre imbarcazioni da diporto, nonché di prodotti accessori per la successiva manutenzione e rimessaggio.
- ♦ Il settore **Navale** ha per oggetto la commercializzazione di smalti, colori e vernici per le costruzioni navali e la grande cantieristica.

Si ritiene pertanto che possano essere classificate quali attività ordinarie quelle connesse alla generazione di costi e ricavi strettamente correlati ai suddetti business.

Facendo riferimento a quanto indicato nella Comunicazione Interpretativa Consob DEM/10078683 del 24.09.2010, gli elementi della definizione di "operazione ordinaria" sono pertanto rappresentati dai concetti di

attività operativa e di attività finanziaria a questa connessa, ed in particolare:

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa, comprende quelle operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

### 6.3.1 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti Procedure.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della stessa;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente paragrafo.

Resta inteso che nel caso in cui il documento informativo *ad hoc*, previsto per operazioni di maggiore rilevanza, sia redatto (i.e. in caso di esclusione parziale), la dichiarazione relativa all'equivalenza delle relazioni economiche dell'operazione a quelle di mercato o *standard* deve essere motivata adeguatamente, facendo riferimento ad oggettivi elementi di riscontro.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione aziendale tiene evidenza, mediante la predisposizione di un apposito documento, dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione in relazione all'oggetto, la ricorrenza e le dimensioni dell'operazione, la natura della correlazione, i termini e le condizioni definite nello schema contrattuale; la natura della controparte.

#### 6.4 Ulteriori casi di esclusione

Sono totalmente escluse dall'applicazione della procedura (salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, Regolamento, ove applicabile) le seguenti ulteriori operazioni:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del d. lgs. 58/1998 e relative operazioni esecutive (art. 13, comma 3, lettera a, Regolamento);
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1 Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, alle condizioni fissate dall'art. 13, comma 3 Regolamento. Ai fini dell'esclusione, è necessario che:
  - Boero Bartolomeo S.p.A. abbia adottato una politica di remunerazione;
  - nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito

esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

- sia stata sottoposta all'approvazione dell'assemblea di Boero Bartolomeo S.p.A. una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

#### 6.5 Esclusione per operazioni urgenti

Ove previsto dallo Statuto, sono totalmente escluse dall'applicazione della disciplina del Regolamento (salvo quanto previsto dall'art. 5 Regolamento, ove applicabile) le operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza; l'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti; tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, Regolamento;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

# 7. Delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, qualora se ne ravvisassero i presupposti, determinate categorie di operazioni omogenee potranno essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro sono così disciplinate:

- a) si applicano le procedure di cui al precedente art. 2;
- b) le delibere-quadro non hanno efficacia superiore a un anno e si riferiscono a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- c) è dovuta una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la società pubblica un documento informativo ai sensi

dell'articolo 5 Regolamento qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia delle operazioni di maggiore rilevanza.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni del precedente art. 2.

### 8. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'operazione non esentata è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 2.

In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale le operazioni sono approvate dall'assemblea in deroga a quanto precede, alle condizioni di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento.

# 9. Modalità di esame e approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate per il tramite di società controllate italiane o estere

Per l'eventuale esame ed approvazione delle operazioni con parti correlate effettuate da società controllate italiane o estere si applicano la procedura di cui al precedente art. 2 e tutti i casi di esclusione previsti nel presente documento. Quindi ogni operazione con parti correlate effettuata per il tramite di società controllate italiane o estere deve essere previamente esaminata o approvata da Boero Bartolomeo S.p.A., previo motivato parere non vincolante degli amministratori indipendenti o del comitato degli amministratori indipendenti, ove costituito, di Boero Bartolomeo S.p.A., secondo le regole di cui al precedente art. 2, prima di essere approvata dal competente organo decisorio delle Controllate.